

SEMPLIFICAZIONI BONIFICHE, INDUSTRIE INSALUBRI, RIFIUTI RAEE...

DL 19.2.2026 n. 19 – PNRR – vigente al 20.2.2026

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri

Il DL 19/2026 inserisce alcune modifiche al Dlgs. 152/2006 con particolare riferimento alle bonifiche, alle industrie insalubri e ai rifiuti RAEE. Il tentativo di “semplificare” pare raggiunto soprattutto in relazione alle Industrie insalubri che presentavano una serie di complicanze, di percorsi a ostacoli. Oggi la titolarità di una AIA, AUA esclude tali industrie dalla classifica “insalubre”. Di seguito una breve sintesi dell’art. 14 del DL 19/2026 da oggi vigente.

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il DL 19/2026 vigente al 20.2.2026. Il testo affronta molti temi e non si dimentica del testo unico ambientale apportando con l’art. 14 alcune modifiche: “Art. 14 - Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché' in materia di rifiuti”.

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 216, comma 8-septies le parole: «nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo del Consiglio, del 14 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «nell'allegato III al regolamento (E) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024»;

*** Si tratta di un aggiornamento della normativa italiana - 2.** La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica a decorrere dal 22 maggio 2026.

b) all'articolo 241, comma 1, dopo le parole: «delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento» sono inserite le seguenti: «, previste dagli strumenti urbanistici vigenti»;

* La precisazione "previste dagli strumenti urbanistici vigenti" inserita all'articolo 241, comma 1, del decreto legislativo n. 152 /2006 serve a chiarire che le aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento devono essere conformi alle disposizioni e alle previsioni contenute nei piani urbanistici attualmente in vigore.

Questo dettaglio garantisce che gli interventi di bonifica siano coerenti con la pianificazione territoriale e rispettino le destinazioni d'uso stabilite per le aree interessate, evitando conflitti con le normative urbanistiche e assicurando una gestione ordinata del territorio.

c) all'articolo 242, comma 13 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «I permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui al presente comma sono efficaci per un periodo pari a quello previsto nel progetto approvato per la realizzazione degli interventi, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento o delle modifiche progettuali che richiedano una nuova valutazione.»;

- La modifica all'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo n. 152/2006 ha la finalità di garantire maggiore certezza e continuità agli interventi di bonifica. In particolare, stabilisce che i permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi per la realizzazione degli interventi di bonifica rimangano efficaci per un periodo pari a quello previsto nel progetto approvato.
- Questa modifica mira a evitare interruzioni o complicazioni burocratiche durante l'esecuzione degli interventi, salvo il caso di mutamenti del contesto ambientale di riferimento o modifiche progettuali che richiedano una nuova valutazione. In sostanza, si vuole garantire che le autorizzazioni rimangano valide per tutta la durata del progetto, favorendo una gestione più fluida e meno soggetta a ostacoli amministrativi.

d) all'articolo 242-ter:

1) al comma 1, dopo le parole: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza» sono **inserite** le seguenti: «e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101» e le parole: «con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis» sono sostituite dalle seguenti: **«nell'allegato I-bis al presente decreto»;**

Questa modifica mira a garantire uniformità e coerenza nell'attuazione degli interventi di bonifica, anche nelle aree di competenza regionale, e a semplificare le procedure, favorendo l'efficienza e la tempestività nella realizzazione degli obiettivi del PNRR e del PNC.

2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'adozione da parte delle regioni delle disposizioni attuative del presente comma, le categorie di interventi, nonché i criteri e le procedure di valutazione e le modalità di controllo definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del primo periodo trovano applicazione anche per le aree ricomprese nei siti di competenza regionale.».

3. Non sono classificate come **industrie insalubri**, ai sensi dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 20 settembre 1994, e sono, pertanto, escluse dall'applicazione della relativa disciplina, le imprese che risultino in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La finalità della modifica relativa alle industrie insalubri, introdotta all'articolo 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. n. 1265/1934), è quella di semplificare la normativa per le imprese che possiedono specifiche autorizzazioni ambientali. Sul punto si rinvia ad articolo dedicato in questo sito.

4. **All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il terzo periodo è** soppresso.

Si riporta il comma 3 soppresso.

Art. 11. Ritiro di AEE secondo i sistemi 'uno contro uno' e 'uno contro zero

3. I distributori, ivi compresi, nei casi di cui al comma 1, coloro che effettuano televendite e vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante apposite comunicazioni nel proprio sito internet. Nel caso di cui al comma 2, i distributori sono altresì tenuti a informare i consumatori dell'assenza dell'obbligo di acquistare altra o analoga merce ai sensi del medesimo comma.

L'articolo 11, comma 1, del **D.lgs. 49/2014** riguarda la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Nello specifico, il comma stabilisce che i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono garantire la gestione dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, rispettando le disposizioni previste dal decreto.

Con la soppressione del **terzo periodo** del comma 1, viene eliminata la parte che prevedeva specifiche modalità o obblighi aggiuntivi per la gestione dei RAEE. La modifica semplifica la normativa, riducendo potenzialmente gli obblighi per i produttori e rendendo meno stringenti le disposizioni precedenti.

5. L'articolo 70 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, è abrogato.

Si riporta l'art. 70 Soppresso:

1. Contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata presso il domicilio dell'acquirente, i distributori possono effettuare il ritiro di rifiuti domestici di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica equivalente.